

Bruxelles, 29 marzo 2022
(OR. fr)

Fascicoli interistituzionali:
2018/0083(NLE)
2018/0084(NLE)

7570/1/22
REV 1

VISA 54
COLAC 16

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari – Adozione

1. Il 16 luglio 2014 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati volti a modificare gli accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata conclusi tra l'Unione/Comunità europea e Antigua e Barbuda, il Commonwealth delle Bahamas, le Barbados, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica di Maurizio, la Federazione di Saint Kitts e Nevis e la Repubblica delle Seychelles¹.
2. Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato detta decisione. Per la Repubblica federativa del Brasile, tale decisione autorizza l'avvio di negoziati relativi a un accordo che modifica l'accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari.
3. Il 31 ottobre 2017 il progetto di accordo è stato siglato dalla Commissione e dal Brasile.

¹ COM(2014) 468 final.

4. L'11 aprile 2018 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari², unitamente a un progetto di testo dell'accordo nell'allegato della proposta³, e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo⁴.
5. Il 26 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla firma⁵.
6. Il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'Unione europea il 1° febbraio 2020 e il periodo di transizione tra il Regno Unito e l'Unione si è concluso il 31 dicembre 2020.
7. Dopo un primo rinvio, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione e della Repubblica federativa del Brasile il 27 settembre 2021. Lo stesso giorno l'Unione ha notificato al Brasile, mediante una nota verbale, che il Regno Unito, in conseguenza degli eventi di cui al punto 6 della presente nota, non è considerato uno Stato membro dell'Unione ai fini dell'accordo e non è pertanto contemplato né da esso vincolato.
8. La decisione relativa alla conclusione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
9. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

² Doc. 7922/18.

³ Doc. 7922/18 ADD 1.

⁴ Doc. 7923/18.

⁵ Doc. 13447/18.

10. Il 9 novembre 2021 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo.
11. Il 24 marzo 2022 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo⁶ e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e del Brasile.
12. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di:
 - a) adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla conclusione che figura nel documento 13448/1/18 REV 1;
 - b) decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e il testo dell'accordo nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.

Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

⁶ P9_TA(2022)0096.